

**Direzione Regionale:** TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

**Area:** LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE

N. G16953 del 07/12/2017

Proposta n. 21230 del 28/11/2017

**Oggetto:**

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO, l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all’esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli Enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell’allegato I, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che il Comune di Vallepietra ha comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l’emanazione dell’ultima determinazione;

CONSIDERATO che il Comune di Vallepietra, seppur privo di piano regolatore vigente, è munito di Programma di fabbricazione approvato con D.C.C. n. 24 del 5 maggio 1962;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha riconosciuto l’attitudine dei programmi di fabbricazione a fungere da strumenti di sistemazione urbanistica, affermando che “l’iniziale divario fra i programmi di fabbricazione ed i piani regolatori generali è stato ampiamente – se non completamente – colmato dalla legislazione statale successiva alla legge urbanistica n. 1150 del 1942” (Corte cost. sent. n. 23 del 1978) e che, già sotto la vigenza della precedente l.r. n. 59 del 1995, la D.G.R. n. 3910 del 18 maggio 1996 aveva espressamente accolto tale equiparazione ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legge regionale per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che, esperite le opportune verifiche, è risultato che il suddetto Comune è in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni di Pastena, Colleferro, Formello, Colonna e Montalto di Castro hanno comunicato, rispettivamente con note prot. n.1938 del 22.03.2017, prot. 252630 del 18.05.2017, prot. n.18327 del 18.10.2017, prot. n. 556042 del 03.11.2017 e prot. n. 580688 del 16.11.2017 la modifica del proprio assetto organizzativo individuando un nuovo tecnico responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO che gli anzidetti Comuni hanno trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. n. 8 del 2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il comune di Frosinone ha comunicato con nota prot. n. 54947 del 13.11.2017 la modifica della Commissione locale per il paesaggio individuando un nuovo tecnico;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

## DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale n. 8 del 2012 dalla data della presente determinazione:

RM	VALLEPIETRA	
----	-------------	--

2. I Comuni di Formello, Colleferro, Pastena, Colonna e Montalto di Castro per i quali è già stata effettuata la verifica dei requisiti ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, rispettivamente con determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. G17890 del 11 dicembre 2014, B6832 del 28 dicembre 2009 e B0684 del 12 febbraio 2010, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio;

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016 e G14389/2016, G03441/2017 riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I;

4. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla

legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

5. Con successivi atti si provvederà all'integrazione del suddetto elenco con riferimento ai Comuni che avranno completato il processo di adeguamento ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni, pertanto, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione da parte del Comune inadempiente di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, come ribadito nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE**  
**Manuela Manetti**

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>N.</b>
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	CASAPROTA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	ISOLA DEL LIRI	25.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	26.
FR	MOROLO	27.
FR	PASTENA	28.
FR	PESCOSOLIDO	29.
FR	PICO	30.
FR	PIGLIO	31.
FR	PONTECORVO	32.
FR	POSTA FIBRENO	33.
FR	ROCCASECCA	34.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	35.
FR	SANTOPADRE	36.
FR	SERRONE	37.

FR	SETTEFRATI	38.
FR	SORA	39.
FR	TORRICE	40.
FR	VEROLI	41.
LT	BASSIANO	42.
LT	CAMPO DI MELE	43.
LT	CISTERNA DI LATINA	44.
LT	CORI	45.
LT	FONDI	46.
LT	FORMIA	47.
LT	ITRI	48.
LT	LATINA	49.
LT	LENOLA	50.
LT	MAENZA	51.
LT	MINTURNO	52.
LT	MONTE SAN BIAGIO	53.
LT	NORMA	54.
LT	PONTINIA	55.
LT	PONZA	56.
LT	PRIVERNO	57.
LT	ROCCA GORGA	58.
LT	SABAUDIA	59.
LT	SAN FELICE CIRCEO	60.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	61.
LT	SERMONETA	62.
LT	SEZZE	63.
LT	SONNINO	64.
LT	SPERLONGA	65.
RI	AMATRICE	66.
RI	ACCUMOLI	67.
RI	ANTRODOCO	68.
RI	BELMONTE IN SABINA	69.
RI	BORBONA	70.
RI	BORGO VELINO	71.
RI	CANTALICE	72.
RI	CASAPROTA	73.
RI	CASTEL DI TORA	74.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	75.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	76.
RI	CITTADUCALE	77.
RI	CITTAREALE	78.
RI	COLLALTO SABINO	79.
RI	COLLE DI TORA	80.

RI	COLLI SUL VELINO	81.
RI	CONCERVIANO	82.
RI	CONTIGLIANO	83.
RI	COTTANELLO	84.
RI	FARA IN SABINA	85.
RI	FIAMIGNANO	86.
RI	FORANO	87.
RI	FRASSO SABINO	88.
RI	GRECCIO	89.
RI	LABRO	90.
RI	LEONESSA	91.
RI	LONGONE SABINO	92.
RI	MAGLANO IN SABINA	93.
RI	MARCETELLI	94.
RI	MICIGLIANO	95.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	96.
RI	MONTELEONE SABINO	97.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	98.
RI	MORRO REATINO	99.
RI	ORVINIO	100.
RI	PAGANICO SABINO	101.
RI	PESCOROCCHIANO	102.
RI	PETRELLA SALTO	103.
RI	POGGIO BUSTONE	104.
RI	POGGIO CATINO	105.
RI	POGGIO MOIANO	106.
RI	POGGIO MIRTETO	107.
RI	POGGIO SAN LORENZO	108.
RI	POSTA	109.
RI	RIVODUTRI	110.
RI	ROCCANTICA	111.
RI	ROCCA SINIBALDA	112.
RI	SCANDRIGLIA	113.
RI	STIMIGLIANO	114.
RI	TARANO	115.
RI	TOFFIA	116.
RI	TORRICELLA	117.
RI	VACONE	118.
RM	ALLUMIERE	119.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	120.
RM	ALBANO LAZIALE	121.
RM	ANZIO	122.
RM	ARDEA	123.

RM	ARICCIA	124.
RM	ARSOLI	125.
RM	ARTENA	126.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	127.
RM	CAPENA	128.
RM	CARPINETO ROMANO	129.
RM	CASTEL MADAMA	130.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	131.
RM	CERVETERI	132.
RM	CIAMPINO	133.
RM	CIVITAVECCHIA	134.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	135.
RM	COLLEFERRO	136.
RM	COLONNA	137.
RM	FIANO ROMANO	138.
RM	FILACCIANO	139.
RM	FIUMICINO	140.
RM	FONTE NUOVA	141.
RM	FORMELLO	142.
RM	FRASCATI	143.
RM	GAVIGNANO	144.
RM	GENAZZANO	145.
RM	GENZANO DI ROMA	146.
RM	GORGA	147.
RM	GROTTAFERRATA	148.
RM	GUIDONIA	149.
RM	JENNE	150.
RM	LADISPOLI	151.
RM	LARIANO	152.
RM	LICENZA	153.
RM	MAGLIANO ROMANO	154.
RM	MANDELA	155.
RM	MANZIANA	156.
RM	MARCELLINA	157.
RM	MARINO	158.
RM	MAZZANO ROMANO	159.
RM	MENTANA	160.
RM	MONTECOMPATRI	161.
RM	MONTEFLAVIO	162.
RM	MONTELANICO	163.
RM	MONTELIBRETTI	164.
RM	MONTE PORZIO CATONE	165.
RM	MONTE ROMANO	166.

RM	MONTEROTONDO	167.
RM	MONTORIO ROMANO	168.
RM	MORICONE	169.
RM	MORLUPO	170.
RM	NAZZANO	171.
RM	NEMI	172.
RM	NEROLA	173.
RM	NETTUNO	174.
RM	PALOMBARA SABINA	175.
RM	PERCILE	176.
RM	PISONIANO	177.
RM	POLI	178.
RM	PONZANO ROMANO	179.
RM	RIANO	180.
RM	RIGNANO FLAMINIO	181.
RM	RIOFREDDO	182.
RM	ROCCA DI CAVE	183.
RM	ROCCA DI PAPA	184.
RM	ROCCA PRIORA	185.
RM	ROMA	186.
RM	ROVIANO	187.
RM	SACROFANO	188.
RM	SAN CESAREO	189.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	190.
RM	SANTA MARINELLA	191.
RM	SANT'ORESTE	192.
RM	SEGNI	193.
RM	TIVOLI	194.
RM	TOLFA	195.
RM	TORRITA TIBERINA	196.
RM	TREVIGNANO ROMANO	197.
RM	VALLEPIETRA	198.
RM	VALLINFREDA	199.
RM	VELLETRI	200.
RM	VICOVARO	201.
RM	ZAGAROLO	202.
VT	ARLENA DI CASTRO	203.
VT	BAGNOREGIO	204.
VT	BASSANO IN TEVERINA	205.
VT	BOLSENA	206.
VT	BOMARZO	207.
VT	CALCATA	208.
VT	CANEPINA	209.

VT	CANINO	210.
VT	CAPODIMONTE	211.
VT	CAPRAROLA	212.
VT	CARBOGNANO	213.
VT	CASTEL SANT'ELIA	214.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	215.
VT	CELLENO	216.
VT	CIVITA CASTELLANA	217.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	218.
VT	FALERIA	219.
VT	GALLESE	220.
VT	GRADOLI	221.
VT	GROTTE DI CASTRO	222.
VT	ISCHIA DI CASTRO	223.
VT	LUBRIANO	224.
VT	MARTA	225.
VT	MONTALTO DI CASTRO	226.
VT	MONTEFIASCONE	227.
VT	NEPI	228.
VT	ORIOLO ROMANO	229.
VT	ORTE	230.
VT	PROCENO	231.
VT	RONCIGLIONE	232.
VT	SAN LORENZO NUOVO	233.
VT	SORIANO NEL CIMINO	234.
VT	SUTRI	235.
VT	TARQUINIA	236.
VT	TUSCANIA	237.
VT	VALENTANO	238.
VT	VALLERANO	239.
VT	VASANELLO	240.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	241.
VT	VETRALLA	242.
VT	VIGNANELLO	243.
VT	VITERBO	244.
VT	VITORCHIANO	245.

## ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>N.</b>
LT	APRILIA*	246.
LT	GAETA*	247.
LT	TERRACINA *	248.
RI	RIETI *	249.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	250.
FR	FROSINONE *	251.
RM	AFFILE **	252.
RM	BRACCIANO *	253.
RM	CASTEL GANDOLFO **	254.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	255.
RM	LANUVIO *	256.
RM	PALESTRINA*	257.
RM	ROIATE **	258.
RM	SUBIACO **	259.
RM	VALMONTONE **	260.
VT	ACQUAPENDENTE *	261.
VT	BASSANO ROMANO *	262.
VT	BLERA **	263.
VT	CAPRANICA *	264.
VT	MONTE ROMANO *	265.

\*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

\*\*Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.